



COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 DEL 24/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024/2025, APPROVAZIONE TARIFFE 2024 E RELATIVE SCADENZE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bertorelli Paolino - Presidente	Sì
2. Cerati Agostino - Consigliere	Sì
3. Stafforini Pierangelo - Consigliere	Sì
4. Erbi Ettore - Consigliere	Sì
5. Rossi Matteo - Consigliere	Sì
6. Luciani Francesca - Consigliere	No
7. Forza Gabriella - Consigliere	Sì
8. Zanocco Laura - Consigliere	Sì
9. Farina Stefano - Consigliere	Sì
10. Figallo Fabio - Consigliere	No
11. Callegari Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sfondrini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Bertorelli Paolino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024/2025,
APPROVAZIONE TARIFFE 2024 E RELATIVE SCADENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinandone, tra l'altro, la determinazione e i termini di approvazione;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995, che ha previsto l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, al fine di garantire nei settori interessati la promozione della concorrenza e dell'efficienza nonché il conseguimento di adeguati livelli di qualità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di Regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) del 03.08.2021 di ARERA, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale sono state introdotte nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla predisposizione di un apposito Piano Economico Finanziario predisposto secondo lo schema tipo di cui al *“443/2019/R/RIF Appendice 1-Schema tipo PEF e con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025”*;

CONSIDERATO che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato, inoltre, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio*

- integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- deliberazione n. 385/2023 del 03.08.2023 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”;
 - deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
 - deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;
 - n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024/2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATE, inoltre:

- le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “*il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, c.653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16)*”;
- la nota di approfondimento Ifel del 23.12.2019 in cui è precisato che “*per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)*”

PRESO ATTO dei parametri e dei coefficienti necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nell’allegata relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di Arera in capo all’Ente Territorialmente Competente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: “*... l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*”;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Menconico non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2022 con la quale il Comune di Menconico ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025, nel rispetto della normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2023 con la quale è stata confermata l'annualità 2023 del suddetto PEF;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 7 della sopracitata Deliberazione di ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTI:

- l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF Grezzo) per il periodo 2024/2025 trasmesso dalla Società ASM Voghera S.p.A. redatto in conformità con quanto prescritto suesposta normativa e identificato al protocollo dell'Ente al n. 802 del 18.03.2024;
- la determinazione del responsabile dei servizi finanziari n. 17 del 16.04.2024 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024/2025;
- l'atto di validazione rilasciato dalla Geom. Danila Giroidini e identificato al Protocollo dell'Ente al n. 1138 del 17.04.2024 attraverso cui vengono attestate la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF 2024/2025, allegato alla presente (**Allegato 3**);

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) valido per il periodo regolatorio 2024/2025 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), che riassume i costi di gestione del servizio di igiene urbana, complessivamente inteso e li classifica in costi fissi e variabili secondo le disposizioni normative richiamate, secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento (**Allegato 2**);

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, pari al 9,6%;

CONVENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al piano Finanziario come segue:

85,33 % a carico delle utenze domestiche (pari al 95,84% sul totale delle utenze);

14,67 % a carico delle utenze non domestiche (pari al 4,16% sul totale delle utenze);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 (suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche) e i relativi coefficienti da applicare, come riportato nel seguente piano finanziario:

ENTRATE TARIFFARIE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	11.522,84	57.578,26	69.101,10
ATTIVITA' PRODUTTIVE	500,16	11.377,74	11.877,90
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	12.023,00	68.956,00	80.979,00

GETTITO UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	2.882,20	8.119,89	11.002,09
Utenza domestica (2 componenti)	7.053,80	41.202,32	48.256,12
Utenza domestica (3 componenti)	1.018,41	4.771,17	5.789,58
Utenza domestica (4 componenti)	430,60	2.583,48	3.014,08
Utenza domestica (5 componenti)	117,41	650,20	767,61
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	20,23	250,08	270,31
Totale	11.522,65	57.577,14	69.099,79

GETTITO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,75	128,98	134,73
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	94,78	2.180,83	2.275,61
Alberghi con ristorante	103,13	2.338,98	2.442,11
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	223,60	5.081,30	5.304,90
Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00
Banche ed istituti di credito	2,58	58,39	60,97
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	41,76	943,15	984,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	28,56	646,22	674,78
Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	500,16	11.377,85	11.878,01
TOTALE GETTITO	12.022,81	68.954,99	80.977,80

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata (acconto)	20 settembre 2024
Seconda Rata (saldo)	20 novembre 2024

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al **5%** del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

ATTESO che:

- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri del Responsabile Servizi Finanziari-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento al Revisore contabile per i necessari adempimenti;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

Tutto ciò premesso e considerato;

Con n. sette voti favorevoli, n. due contrari (Consiglieri Farina e Callegari), astenuti nessuno, su numero nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) (**Allegato1**) per il periodo regolatorio 2024/2025 e la relativa documentazione allegata elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023;
3. di trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF) e i documenti allo stesso allegati ad Arera ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte*

dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come da prospetto riportato in premessa, dando atto che le stesse sono state elaborate sulla base del Piano finanziario TARI anno 2024/2025;

5. di dare atto che a ciascuna utenza devono essere applicate le componenti perequative previste dalla delibera ARERA n. 386/2023;

6. di stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata (acconto)	20 settembre 2024
Seconda Rata (saldo)	20 novembre 2024

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8. di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegati alla presente deliberazione

1. Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2024/2025 **(Allegato 1)**;
2. Relazione di accompagnamento all'aggiornamento tariffario biennale PEF 2024/2025 **(Allegato 2)**;
3. Provvedimento di validazione rilasciato dalla Geom. Danila Giroladini **(Allegato 3)**;
4. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge **(Allegato 4)**;
5. Simulazione calcoli anno 2024 **(Allegato 5)**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Bertorelli Paolino

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 202 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2024 al 25/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Menconico, li 10/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 24/04/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Menconico, li 24/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Sfondrini Massimo